



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 26 del 10 Aprile 2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'epidemiologica da COVID – 19. Integrazioni alle ultime disposizioni contenute nell'Ordinanza Regione Campania n. 30 del 09/04/2020.

IL SINDACO

VISTE le proprie ordinanze nn. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23 – 24 e 25, tese ad individuare misure precauzionali contro il diffondersi del COVID – 19 “Coronavirus”.

- **VISTI**
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020;
- Visto il D.P.C.M del 09.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. dell'11.03.2020;
- Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020;
- Vista le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 29 e 30 del 2020;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO

Che, nonostante l'emanazione delle richiamate disposizioni statali, nonché di quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania, continuano a registrarsi assembramenti o circolazione eccessiva di persone, motivate, secondo quanto riferito nei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, dell'esigenza di dover svolgere attività produttive e/o recarsi presso le attività di commercio consentite;

CONSIDERATO

che tutte le Forze di Polizia, nonché il Comando di Polizia Municipale hanno verificato che tali circostanze non consentono di accertare l'effettivo motivo di spostamenti dettato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e, conseguentemente, rappresentano un ulteriore insorgenza di emergenza di carattere sanitario;

VERIFICATO

Che il D.L. n. 19 del 2020 all'art. 3, comma 1 prevede che, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in unica parte di esso, si possono introdurre le misure ulteriormente restrittive;

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 19/2020 il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né accedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del richiamato art. 3;

CONSIDERATO

Che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

Tali circostanze evidenziano l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della ulteriore diffusione del Covid-19;

Le misure adottate sia dal Governo che dalla Regione Campania non appaiono allo stato, sufficienti a contrastare l'aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio comunale;

Effettuato, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso un'esauritiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Che è necessario integrare la propria ordinanza n. 25 del 09.04.2020 alle ultime disposizioni emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con Ordinanza n. 30 del 09.04.2020;

ORDINA

- Nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche



ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, per i distributori di carburante ed edicole.

- Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Unità di Crisi Regione Campania; S.E. il Prefetto di Napoli; Comando Polizia Locale; Comando stazione Carabinieri di Casoria; Commissariato di P.S. di Afragola; ASL Napoli 2 Nord; Responsabile della Protezione civile.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa Comunale, 10 Aprile 2020.



IL SINDACO
Avv. Raffaele Bene